

L'AMNISTIA PER REATI FINANZIARI

Due decreti disciplinano l'applicazione dell'amnistia in tema di pene pecuniarie e reati finanziari. Il primo decreto dispone:

- ART. 1. — Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:
- sulle imposte dirette;
 - sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
 - doganali e sulle imposte di fabbricazione;
 - sulle imposte governative sul consumo gas e luce ed energia elettrica;
 - sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione e importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
 - sul lotto pubblico;
 - sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
 - sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
 - sul catasto e sui servizi tecnici erariali;
 - sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Sono comprese nel condono le soprattasse previste dall'articolo 110 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro fermo peraltro l'obbligo di pagamento delle imposte ordinarie.

ART. 2. — Il condono non si applica se:

- trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non s'è stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;
- trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissioni di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi, i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il periodo di centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

ART. 4. — Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza del beneficio della dilazione già concordata, la decadenza si intenderà non avvenuta, a condizione che il debitore paghi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto le rate di imposte scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione. In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

ART. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946. Nei territori ancora soggetti al Governo militare alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del

Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Reati finanziari

Ai reati finanziari provvede il seguente secondo Decreto:

ART. 1. — E' concessa amnistia per i reati preveduti dalla legge:

- sulle imposte dirette;
- sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;
- doganali e sulle imposte di fabbricazione;
- sulle imposte governative sul consumo di gas, luce ed energia elettrica;
- sui monopoli dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- sul lotto pubblico;
- sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
- sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
- sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari, per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure la sola pena della multa o della ammenda.

Pene amnistrate

ART. 2. — Fuori dei casi previsti dall'art. 1 sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonché le pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 3000, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori, inflette o da infliggere. Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

ART. 3. — L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se: 1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data d'entrata in vigore del decreto medesimo; 2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di tempo di 120 giorni, la dichiara-

Mostra mercato di Pesaro

Dal 10 al 25 Agosto 1946 avrà luogo in Pesaro la Prima Mostra Mercato. Essa comprenderà l'Artigianato e le Piccole Industrie delle Marche.

La cessazione dello sciopero lavoratori albergo e mensa

L'Unione esercenti comunica: Auspice il Ministro del Lavoro On. D'Aragnone e con l'intervento del Prefetto e del Sindaco di Milano, tra i rappresentanti della Federazione Italiana Pubblici Esercizi "FIPE", fra i quali era presente anche il Presidente della Unione Esercenti di Udine, e i rappresentanti della Federazione Italiana lavoratori albergo e mensa, a conclusione delle laboriose trattative e discussioni svoltesi a Milano, si è pervenuti al seguente accordo:

"Il rappresentante della FILAM si impegna iniziare trattative con la FIPE in sede nazionale a Roma il 18 Agosto per la stipulazione del nuovo accordo normativo nazionale per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi (Caffè, bar, ristoranti e sale ballo) sulla base di una obiettiva e serena valutazione segnatamente in ordine alla pratica applicazione del principio delle otto ore di lavoro in rapporto al tipo delle aziende e delle categorie dei lavoratori.

"I rappresentanti della FILAM si impegnano di far cessare lo sciopero il primo Agosto. Tutto il personale che era in servizio alla data del 20 luglio riprenderà il proprio posto di lavoro.

"Le autorità si impegnano di esercitare, ciascuna nella propria giurisdizione, tutta la loro influenza perché siano rimessi in servizio anche i lavoratori licenziati dagli alleati.

"Su proposta Cattaneo, nella sua qualità di Presidente Epam

di Milano, si stabilisce che salvo casi particolari, da esaminare, sarà corrisposta anticipatamente ai lavoratori la prima rata del premio della Repubblica. Tale corresponsione avverrà alla ripresa del lavoro limitatamente a tutti i lavoratori aventi diritto a norma di legge.

"Resta inteso che non sarà corrisposta alcuna retribuzione per le giornate di sciopero".

Questo accordo ha consentito di far cessare lo sciopero e di far riprendere il normale lavoro alle aziende, molte delle quali hanno subito notevoli danni per l'interruzione del lavoro, come pure danneggiati sono stati i prestatori d'opera per l'inattività cui sono stati costretti. Tutto ciò avrebbe potuto essere benissimo evitato se l'organizzazione dei lavoratori avesse agito con minor precipitazione e non avesse tempestivamente provocato lo sciopero, proprio nel periodo stagionale più favorevole ai pubblici esercizi.

Anche la stampa e la pubblica opinione hanno deplorato la agitazione, in netto contrasto con le tanto conclamate necessità di lavoro e di ripresa economica.

In sostanza con l'accordo si è aderito alla tesi dei rappresentanti degli esercenti che insistevano affinché le richieste della Filam costituissero oggetto di più ponderate discussioni, e vertendo comunque su questioni di interesse generale, fossero trattate in sede nazionale dalle rispettive organizzazioni centrali.

razione presentata; 3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di 120 giorni predetto.

Esclusioni

ART. 4. — Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda. In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del presente decreto, hanno riportato una o più condanne, per delitti non colposi, a pena detentiva superiore, nel complesso, a tre anni. Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia né dei reati estinti, alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 1677 Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946. Nei territori ancora soggetti all'amministrazione del Governo militare alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo.

Le richieste della Filam erano contenute in 34 articoli, oltre le clausole aggiuntive e le nuove tabelle salariali, con conseguenze onerosissime per i pubblici esercizi.

Prima di discutere le richieste avanzate, si pretendeva inoltre l'accettazione preventiva di quattro condizioni:

- Riconoscimento delle otto ore di lavoro;
- Minimi garantiti di personale interno ed esterno;
- Riconoscimento delle commissioni interne;
- Istituzione dell'Ufficio autonomo di collocamento.

Nel seguito delle discussioni venivano ritirate le tre ultime pregiudiziali, mentre veniva mantenuta ferma la prima delle otto ore di lavoro. Da parte dei pubblici esercizi si sosteneva che le otto ore di lavoro non erano applicabili come criterio di massima alle caratteristiche della prestazione di lavoro dei pubblici esercizi, data la particolare natura del lavoro svolto in questi e la discontinuità dello stesso. Se vi sono casi specifici nei quali si potrebbe derogare alla norma contrattuale delle dieci ore di presenza attualmente in vigore, la revisione della norma stessa non avrebbe potuto effettuarsi che in sede nazionale.

Con l'accordo raggiunto la tesi sostenuta dai pubblici esercizi è prevalsa, rinviando alle trattative del 18 corr. in Roma, in Sede Nazionale, anche la discussione sull'orario di lavoro e l'esame degli eventuali casi spe-

Esercenti irregolari

A seguito delle numerose proteste che si elevano giornalmente da parte degli esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine, i dirigenti dell'Unione Esercenti hanno fatto in questi giorni un nuovo passo presso le Autorità, richiamando l'attenzione delle stesse sulle numerose infrazioni alle leggi fiscali e di pubblica sicurezza che si commettono da parte di irregolari esercenti.

Ecco il testo della lettera che in data 19 luglio corrente è stata personalmente presentata a S. E. il Prefetto da parte dei dirigenti l'Unione Esercenti ed a seguito della quale il Prefetto ha assicurato il proprio interessamento:

«19 Luglio 1946.

Ill.mo sig. Prefetto di Udine

Con un esposto in data 17 Maggio u. s. questa Unione che rappresenta gli esercenti pubblici esercizi della Provincia di Udine, si pregava rappresentare alla S. V. IL lustrissima tra le varie questioni, i gravi inconvenienti che derivano dall'irregolare funzionamento di numerosi spacci di vendita al pubblico di bevande alcoliche.

Cooperative di reduci e partigiani, spacci dell'ENAL, frasche padronali, commercianti di sola vendita di vino per esportazione o all'ingrosso, si vanno diffondendo ovunque e commettono abusi di ogni sorta in frode alle leggi fiscali e di pubblica sicurezza, e con grave danno degli esercenti forniti di regolare licenza di P. S. sui quali gravano attualmente imponenti gravami fiscali.

Le vivaci numerose proteste che ci pervengono da parte degli eser-

cizi in cui i lavoratori prestano una attività di lavoro affettivo e non un orario di presenza.

Mentre a Milano duravano le trattative, a Udine, sotto gli auspici del Prefetto della Provincia era intervenuto il seguente accordo tra i rappresentanti degli esercenti e del Sindacato lavoratori albergo e mensa, allo scopo di porre termine localmente allo sciopero:

"Con riferimento alle proposte pervenute da parte del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa con foglio N. 104 del 28 corr. ed al colloquio oggi avvenuto alla presenza di S. E. il Prefetto, tra i rappresentanti della Unione Esercenti e dei lavoratori albergo e mensa, questa Unione precisa:

- Si dichiara di accettare quanto contenuto nel punto primo, e cioè il pagamento immediato di L. 3.000 ai dipendenti capi-famiglia e di L. 2.000 agli altri, in attesa di congruaglio, rispetto al trattamento salariale che risulterà dalle decisioni che verranno prese a Milano tra le rispettive Organizzazioni Centrali;
- Si dichiara di non accettare il riconoscimento delle otto ore di lavoro al di fuori di quelle che saranno le decisioni di Milano;
- Non saranno fatte rappresentazioni nei confronti dei lavoratori aderenti allo sciopero per quanto riguarda i licenziamenti, per quanto invece si riferisce alla corresponsione degli emolumenti durante il periodo dello sciopero, questa Unione dichiara di sottostare alle decisioni di Milano, o, in caso contrario, di rinviare alle trattative locali;
- Si dichiara infine che questa Unione aderirà alle decisioni di Milano, e che ove tali trattative dovessero fallire, sarà esaminato localmente il problema degli adeguamenti salariali.

Si domanda l'osservanza degli impegni di cui sopra all'Ufficio Provinciale del lavoro, al fine di far cessare lo sciopero, e di far riprendere il normale lavoro alle aziende, molte delle quali hanno subito notevoli danni per l'interruzione del lavoro, come pure danneggiati sono stati i prestatori d'opera per l'inattività cui sono stati costretti. Tutto ciò avrebbe potuto essere benissimo evitato se l'organizzazione dei lavoratori avesse agito con minor precipitazione e non avesse tempestivamente provocato lo sciopero, proprio nel periodo stagionale più favorevole ai pubblici esercizi.

Anche la stampa e la pubblica opinione hanno deplorato la agitazione, in netto contrasto con le tanto conclamate necessità di lavoro e di ripresa economica. In sostanza con l'accordo si è aderito alla tesi dei rappresentanti degli esercenti che insistevano affinché le richieste della Filam costituissero oggetto di più ponderate discussioni, e vertendo comunque su questioni di interesse generale, fossero trattate in sede nazionale dalle rispettive organizzazioni centrali.

centi di tutta la Provincia ci indotano che il fenomeno lamentato si va sempre più estendendo.

Rivolgiamo pertanto viva preghiera alla S. V. Ill.ma per un sollecito cortese intervento onde disporre che le Autorità e gli Organi preposti alla sorveglianza dei Pubblici Esercizi provvedano a reprimere energicamente gli abusi degli esercenti irregolari.

Fiducioso che il Vostro interessamento non mancherà di produrre gli auspici risultati, porgo distinti ossequi.

f.to Il Presidente
GIUSTINO SINIGAGLIA

Confidiamo che il promesso interessamento delle Autorità riesca a porre finalmente il freno alla caotica situazione determinatasi nel campo dei pubblici esercizi, dove irregolari esercenti di ogni genere non si fanno più alcun scrupolo di fare una aperta e sfacciata concorrenza agli esercenti forniti delle prescritte licenze sui quali, tra l'altro, pesano gravissimi oneri fiscali, concorrenza tanto più dannosa quanto illegale. E non si è mancato di far anche presente nelle opportune sedi come un tale fatto danneggia lo stesso consumatore, cui, in mancanza dei prescritti controlli si esitano bevande di ogni genere e si danneggia ancor più il fisco che viene frodato dei dovuti tributi.

Imposta sui profitti di guerra - Avvocazione

L'Ass. Commercianti comunica: Essendo sorti dei dubbi circa la portata dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.L.L. 27-5-46, n. 436, in materia di avvocazione di profitti di guerra, la Confederazione Generale Italiana del Commercio all'uopo interpellata, riferisce che chiesto un chiarimento al Ministero delle Finanze questi, confermando quanto da noi sostenuto, ha dichiarato che la cifra di Lire 100.000 di profitti avocabili (e cioè di quota indisponibile e non di imposta) deve riferirsi ad un determinato periodo annuale di applicazione, dell'imposta e non a tutto il settennio 1939-1945.

Se infatti dovessero dividersi per sette le L. 100.000, in questione si avrebbe una cifra evidentemente troppo bassa che renderebbe praticamente inapplicabile la disposizione di favore di cui trattasi.

Anticipo salariale ai lavoratori del commercio

Il giorno 23 luglio 1946, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Udine,

fra l'Associazione Commercianti della Provincia di Udine, rappresentata dal suo Presidente sig. Antonio Camuffo, assistito dal sigg. capi gruppo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio rappresentata dal suo segretario rag. Ganis Marco assistito da rappresentanti di categoria, con l'intervento della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sigg. Driussi Gualtiero e Romanutti Primo

si è convenuto quanto segue:

Art. 1. - Ai lavoratori del commercio della Provincia di Udine sarà corrisposto un anticipo, a valere sugli eventuali futuri miglioramenti salariali da definirsi in sede nazionale (stipendio e indennità di contingenza) nella misura del 25% del totale degli emolumenti contrattuali corrisposti al 30 giugno 1946, con decorrenza 1 luglio 1946.

Art. 2. - L'anticipo di cui all'art. precedente assorbe gli eventuali miglioramenti economici già concessi sugli emolumenti contrattuali.

Art. 3. - I contratti nazionali in corso di stipulazione avranno, nella provincia di Udine, la stessa decorrenza fissata nazionalmente. Nel caso che tale decorrenza sia posteriore al 1 luglio 1946, l'anticipo, di cui all'art. 1, corrisposto per il periodo intermedio, resterà a beneficio dei lavoratori.

Art. 4. - Nel caso che i nuovi contratti nazionali in corso di stipulazione non fossero definiti entro il 30 settembre 1946, l'anticipo decade per far luogo ad un nuovo esame della situazione.

Nell'Associazione commercianti ed Unione esercenti

Imposta entrata

Vendite effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico

Trascriviamo la circ. min. 2 luglio 1946 n. 61487:
A norma dell'art. 3 ultimo comma, della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, costituiscono atti economici soggetti all'imposta sull'entrata.

Col D. M. 9 ottobre 1940, numero 95908 vennero emanate, come è noto, le disposizioni per la pratica applicazione della norma di cui innanzi.

Successivamente l'art. 13 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, numero 452, ha disciplinato la materia con nuove norme e con criteri più netti e precisi.

Conseguenza da ciò che, essendo stato l'art. 3, ultimo comma della legge organica sostituito dal citato art. 13, che, come si è dianzi detto, ha disciplinato ex novo la materia relativa ai passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i negozi e spacci di vendita al pubblico, evidentemente, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, è da ritenersi privo di efficacia il decreto Ministeriale 9 ottobre 1940, n. 95908, il quale traeva origine dalla abrogata disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Peraltro, tenuto conto dei dubbi e delle incertezze che sono potuti sorgere nel ceto interessato circa la validità o meno del decreto ministeriale alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, si consente che per i passaggi di merci fra ditte produttrici ed i propri negozi o spacci di vendita al pubblico, per i quali siano state finora osservate le norme del più volte citato decreto ministeriale, non si faccia luogo ad eventuali rilievi contravvenzionali.

Dalla data invece della presente circolare tutti i passaggi di merce fra ditte produttrici ed i propri negozi e spacci di vendita al pubblico, eccettuati naturalmente quelli contemplati dalle lettere a) e b) del citato art. 13, sono soggetti all'imposta sull'entrata, che dev'essere assolta, a norma del paragrafo VIII, n. 1, lett. a) delle istruzioni emanate per l'applicazione della legge organica, sul prezzo all'ingrosso ed in base ad apposita nota accompagnatoria da redigersi in doppio esemplare entro cinque giorni dall'avvenuto passaggio della merce al negozio o allo spaccio.

Sulle dette note, contemporaneamente al pagamento dell'imposta relativa al passaggio della merce dalla fabbrica al negozio, dovrà essere corrisposto anche il tributo afferente la vendita al pubblico della merce stessa, giusta prescrive l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, se trattasi di merci che possono formare oggetto di vendite al minuto.

Qualora invece le merci, per le loro caratteristiche ovvero per l'entità del loro valore, non possano, a norma dell'art. 16 del Regio decreto-legge 3 giugno 1943, numero 452, formare oggetto di vendita al minuto l'imposta per quanto concerne il passaggio dalla fabbrica o luogo di produzione al negozio o spaccio di vendita è dovuta all'atto del passaggio stesso in base al prezzo all'ingrosso sulla nota di accompagnamento che il fabbricante o produttore, come dianzi detto, è tenuto ad emettere, mentre, per quanto riguarda la vendita al pubblico, la imposta deve essere corrisposta nei modi normali in base a fattura od altro documento, il cui rilascio è obbligatorio da parte del venditore a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Nel caso infine che nello stesso negozio o spaccio di vendita al pubblico la ditta provveda alla vendita di merci di propria produzione anche a commercianti che acquistano per la rivendita o ad industriali che destinano la merce acquistata ad uso della propria industria e per la fabbricazione di prodotti destinati alla vendita, avuto riguardo all'impossibilità di poter preventivamente determinare la quantità delle merci che formeranno oggetto di tali vendite, e per le quali non è dovuta l'imposta per il passaggio al negozio o spaccio, si ammette che in tale ipotesi l'imposta, dovuta a norma dell'art. 13 del più volte citato R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, per le vendite al pubblico, venga corrisposta in base ad un apposito « registro delle merci passate a negozi o spacci di vendita al pubblico ».

In detto registro dovrà essere

riportato giornalmente il quantitativo delle merci vendute al pubblico, con l'indicazione del relativo prezzo di vendita all'ingrosso. L'imposta che risulterà giornalmente dovuta, dovrà essere corrisposta entro il giorno successivo non festivo, con applicazione di marche ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma di legge, nella misura dell'8% se trattasi di prodotti che

L'assemblea degli esercenti pubblici esercizi

Venerdì 2 corr. alle ore 10 antimeridiane si è svolta l'Assemblea degli Esercenti Pubblici Esercizi per discutere in merito alla situazione determinatasi a seguito dello sciopero dei lavoratori albergo e mensa.

Il Presidente dell'Unione ha anzitutto reso edotto i presenti di tutti i precedenti dello sciopero e lo sviluppo delle trattative di Milano alle quali egli ha avuto parte attiva come membro della commissione incaricata delle trattative stesse, che si sono svolte con la partecipazione del Ministro del Lavoro Onorevole D'Aragnone, del Prefetto e del Sindaco di Milano.

Ha portato a conoscenza degli intervenuti quali fossero le più importanti richieste avanzate dalla Filam e la cui accettazione avrebbe portato conseguenze onerosissime per i pubblici esercizi. Su tali richieste si è discusso ed i presenti hanno manifestato il loro parere al riguardo.

I presenti sono stati inoltre edotti del testo dell'accordo intervenuto fra le parti a Udine, sotto gli auspici del Prefetto della provincia, accordo che viene approvato.

All'unanimità viene disapprovato lo sciopero proclamato proprio nel periodo stagionale più favorevole ai pubblici esercizi e contrario agli interessi sia degli esercizi come dei dipendenti, la maggior parte dei quali ha chiaramente dimostrato la buona volontà di riprendere il lavoro.

Si fa riserva di nominare una Commissione per l'esame delle clausole contrattuali che verranno proposte dalla Fipe e per l'esame della situazione locale.

I presenti vengono edotti dei quantitativi di zucchero che gli organi preposti intendono destinare agli esercizi di bar, caffè e gelaterie, e si fa voti perché la assegnazione in parola venga possibilmente elevata, mercè lo interessamento della Fipe.

Alla fine della riunione il Signor Della Mura a nome degli Esercenti esprime il compiacimento per l'opera svolta dalle Commissioni che in questa circostanza hanno validamente tutelato gli interessi della Categoria ed in particolare al Presidente Gustavo Sinigaglia, che tanta parte ha avuto nelle discussioni e trattative.

Assunzione lavoratori

L'Associazione Commercianti comunica:

Il Prefetto della Provincia di Udine, con nota n. 2896 del 23 corrente, rende noto:

« Mi viene segnalato che non tutti i dipendenti che attualmente lavorano presso le ditte associate sono in possesso del prescritto nulla osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Questo inconveniente deve cessare subito ed integralmente.

Mentre si richiamano i datori di lavoro all'osservanza delle disposizioni in materia di colloca-

formano oggetto di minuto, e nella misura, invece, del 4% se trattasi di prodotti che non possono formare oggetto di vendita al minuto, giacché in tal caso, per la vendita al pubblico, è obbligatorio il rilascio di documento da assoggettarsi alla prescritta imposta.

Delto registro dev'essere preventivamente vidimato dal competente Ufficio del Registro a norma dell'art. 112 del regolamento per l'esecuzione della legge organica 19 giugno 1940, n. 762.

Resta fermo che gli industriali che a mezzo dei loro spacci o negozi di vendita al pubblico, esercitano la suddetta attività promiscua, per le vendite fatte a commercianti od industriali debbono assolvere l'imposta sull'entrata nei modi normali, in base a fattura ed altro documento, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio.

mento le quali stabiliscono che tutte le assunzioni di lavoratori devono avvenire previo nulla-osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, si invitano le ditte eventualmente inadempienti a provvedere immediatamente a richiedere il prescritto nulla osta al predetto Ufficio Provinciale del Lavoro Sezione Collocamento.

ACCORDO A.R.A.R. per la costituzione di un consorzio commercianti macchine utensili ed utensileria

L'Associazione Commercianti comunica:

Previ accordi con l'A.R.A.R., si è costituito sotto forma di Società anonima, il Consorzio fra Commercianti Macchine Utensili ed Utensileria con sede in Milano, Piazza Belgioioso, n. 1, avente per scopo l'acquisto, la distribuzione e la cessione ai soci e non soci di residui A.R.A.R.

Tutti i commercianti della categoria specializzata potranno farne parte inoltrando regolare domanda entro 40 giorni a partire dal 16 c. m.

Per ogni chiarimento particolare le ditte e le Associazioni potranno rivolgersi direttamente al Consorzio stesso.

UNIRSI

Dopo un primo impeto disgregativo delle nostre Associazioni, i commercianti hanno sentito nuovamente il bisogno di raccogliersi, di formare gruppi omogenei, di costituire quegli organismi di categoria che sono una necessità fisiologica, e rispondono a un bisogno tecnico e potremmo anche dire morale.

In tutti i tempi, anche antichissimi, e in tutti i paesi le Associazioni sono sempre esistite, e sempre esisteranno. I commercianti italiani stanno ora compiendo un nobile sforzo per ricostituire le loro tradizionali associazioni territoriali e merceologiche, cercano di potenziarle e cementarle. Devono riuscire, se vogliono sopravvivere.

I commercianti si sono spesso lamentati che i Consorzi Agrari ed altri organismi si siano assunti compiti che sono propri del commercio. E hanno ragione, ma non basta aver ragione; bisogna vincere. Per vincere occorre che anch'essi si presentino compatti con forti organismi che dispongano di sufficienti capitali e mezzi tecnici e abbiano alla loro testa uomini capaci, che godono stima e possano portare anche il peso della loro personalità nella trattazione degli affari. Se i commercianti si presentano disuniti, atomizzati in piccole unità non riusciranno a strappare quei privilegi di cui spesso godono enti di ogni genere, che hanno solo questo merito: sono comodi per gli uffici governativi o A'leati, i quali se la sbrigliano facilmente quando devono trattare con una sola persona, con un solo grande organismo.

I commercianti costituiscono i loro Consorzi (magari anche Suf-forme possibili, in senso orizzontale), le loro cooperative, tale come in senso verticale.

RASSEGNA SETTIMANALE DEI MERCATI DEL VINO

« Il Commercio vinicolo » pubblica: La sostenutezza dei mercati d'origine lascia a poco a poco il passo a un istintivo adeguamento dei prezzi realizzabili sui mercati di consumo e le offerte non difettano. L'assorbimento di conseguenza è lento. Condizione dei vigneti generalmente buona. In qualche zona è auspicata la pioggia.

LOMBARDIA
MILANO — Perdura la resistenza da parte dei compratori nella persuasione che l'imminente vendemmia possa ridurre le quotazioni. I prezzi trattati si aggirano sulle L. 380-400.
BRONI (22.7) — Stazionarietà. Prezzi da L. 410 a L. 430 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti ottimi, salvo qualche lieve accenno di peronospora.

SONDRIO (25.7) — Sosta. Disponibilità scarse. Vigneti bene, solo qualche attacco di peronospora.

PIEMONTE
STREVI (19.7) — Debolezza con prezzi tendenti al ribasso, sulla media di L. 410-430 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti soddisfacenti, senza malattie.
PECETTO DI VALENZA (21.7) — Mercato in sosta e prezzi ribassati sulla media di L. 420 l'ettogrado propri. Disponibilità normali. Vigneti bene, qualche attacco di peronospora e oidio.

GHEMME (24.7) — Stazionarietà. Gr. 10-12 L. 4000-4800 l'ettolitro. Disponibilità normali. Vigneti discretamente.

FARA NOVARESE (24.7) — Mercato debole. Prezzi ribassati sulla base di L. 390-400 l'ettogrado. Disponibilità normali. Vigneti bene, senza malattie.
MONDOVI (24.7) — Mercato attivo. Dolcetto gr. 11-14 L. 5000-7000 l'ettolitro. Disponibilità normali. Vigneti bene, qualche attacco di peronospora.

VENEZIE
VENEZIA (23.7) — Stazionarietà. Paglia rosso gr. 14-15 L. 430-450, nudo; Etna rosso gr. 14-15 L. 420; Alcamo gr. 15 L. 470-500; Etna bianco gr. 13-14 L. 475-500 l'ettogrado, fusto gratis, franco magazzini S. Marta. Disponibilità scarse. Vigneti bene.
VERONA (27.7) — Debolezza.

Bianco Soave gr. 10,5-11,5 L. 60-65 al litro; Valpolicella e Bardolino gr. 10,5-11,5 L. 5000-6500 il q.le. Disponibilità scarse. Vigneti ottimi, qualche grandinata nelle zone Valpolicella e Bardolino.
PADOVA (24.7) — Sosta. Rosso friulano sulla base di L. 450-500 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti ottimi.
TRENTO (25.7) — Stazionarietà. Vini rossi gr. 11,5-12 L. 400-450; bianchi gr. 11,5-12,5 L. 450-500 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti belli, qualche attacco di peronospora.

EMILIA
MODENA (24.7) — Debolezza. Prezzi sulla base di L. 380-400 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti promettenti.

CASTELFRANCO EMILIA (23.7) — Stazionarietà. Prezzi sulla base L. 410-430 l'ettogrado. Disponibilità scarse. Vigneti bene, senza malattie.
FORMIGINE (24.7) — Stazionarietà. Vini rosso gr. 10-12 L. 400-4 l'ettogrado. Disponibilità normali. Vigneti bellissimi, senza malattie.

Trattenute sull'anticipo 25%
L'Ass. commercianti comunica: L'anticipo recentemente concordato coi lavoratori del commercio nella misura del 25 per cento del totale delle retribuzioni è soggetto alle sole trattenute di carattere fiscale (R. M. e Complementare) e non va computato agli effetti dei contributi di carattere previdenziale ed assicurativo.

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 16.000.000.—

Filliali: Artagna; Aviano; Azzano X; Buia; Casarsa; Cervignano; Cividale; Codroipo; Cordovado; Cormons; Fagnana; Gemona; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; Sacile; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Spilimbergo; Tarcento; Tavrisio; Tolmezzo; Torviscosa; Tricesimo; Valvasone.

Recapiti: Canova di Sacile; Clauzetto; Faedis; Lignano S. Vito; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Venzone.

Esattorie Consorziali: Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagli; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce



olivetti
M.40/3
terza serie

Esclusivo per la Provincia di UDINE
ENRICO TUDELLI
UDINE - Via Mercatorocchia, 19 - Tel. 12.29
PORDENONE - Via Mazzini, 33 - Tel. 4.24

Industriali! Commercianti! Privati!

Per i vostri trasporti scrivetevi del

Centro Autocarri di Udine

40 Macchine di piccola e media portata - Servizi velocissimi per qualsiasi località d'Italia

PREZZI AGGIORNATI

Sconti speciali per trasporti di generi alimentari e materiali da agricoltura ed edilizia

Per informazioni rivolgersi:
Via VITTORIO VENETO N. 17
Telefono 11 - int. 7

Motocarro con rimorchio MACCHITRE

Portata q.l. 15-25 — consumo un litro di benzina per 10 km.
Cabinata chiusa a due posti confortevole e con ampia visibilità
costruito dalla S. A. Aeronautica Macchi di Varese

Rappresentante esclusivo per il Friuli
Raffaello Scarton
Udine via del Bon 16 - Tel. 593

Officina autorizzata - Autorimessa Torino
Giardino Grande - Telef. 3.35

L'ECONOMIA FRIULANA

MERCOLEDÌ
7 AGOSTO 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMERALI
Via Prefettura, 13 - Tel. 1-69

Traffico merci italo - francese

La Camera di commercio comunica: Con decorrenza dal 15 maggio 1946 è stato ripreso il traffico merci fra l'Italia e la Francia, la Svizzera, con lettera di vettura diretta internazionale. Per detto traffico valgono le condizioni della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 novembre 1933 e relative disposizioni complementari uniformi, con le seguenti deroghe, rese necessarie dalle condizioni valutarie e di esercizio attuali:

- 1) All'art. 5 - Le merci sono ammesse al trasporto soltanto a carico completo a piccola velocità e nella misura consentita dalle condizioni di esercizio.
- 2) All'art. 6 - Il mittente deve indicare sulla lettera di vettura la via di instradamento medianamente designazione dei transiti di frontiera aperti al traffico i quali sono:
 - Italia e la Svizzera:
 - Chiasso
 - Pino
 - Iselle
 - Svizzera e la Francia:
 - Bale CFF-SNCF
 - Delle - Porrentruy
 - Vallorbe - Gare
 - Genève - Cornavin.

Per le spedizioni di derrate alimentari in partenza dall'Italia è consentito l'invio a grande velocità sul percorso italiano e a piccola velocità sul percorso non italiano dietro presentazione di lettera di vettura a piccola velocità, su cui sia espressamente richiesto dal mittente tale modo di invio.

- 3) All'art. 10 - Le tasse per i percorsi sulle linee dei singoli Paesi sono calcolate in base alle rispettive tariffe interne. Qualora per esigenze di esercizio delle spedizioni siano inoltrate per transiti di frontiera diversi da quelli indicati dal mittente sulla lettera di vettura, il prezzo di trasporto sarà calcolato sulla via effettivamente seguita.

Sul percorso italiano la tassazione viene fatta sulla distanza chilometrica della via più breve fra quelle aperte al traffico per il pubblico.

- 4) All'art. 11 - I termini di resa sono soppressi.

- 5) All'art. 17 - Tutte le spese di trasporto (tasse di porto, spese accessorie ed altre spese sopravvenienti in corso di trasporto) fino al transito di frontiera di entrata o uscita in Italia devono essere pagate dal mittente, quelle relative alla percorrenza ulteriore devono essere pagate dal destinatario.

Per le spese doganali d'uscita e le eventuali tasse e spese accessorie non computabili a partenza, la stazione mittente italiana emetterà sempre bollettino di affrancazione. Il relativo deposito nel caso in cui la stazione non sia in grado di stabilire la via che dovrà essere presa a base della tassazione secondo quanto detto nel precedente comma 3) dovrà essere integrato coll'ammontare delle tasse di trasporto calcolate sulla distanza risultante dal Prontuario, congruamente aumentato.

- 6) All'art. 19 - Non è ammesso di gravare spedizioni con assegni o con spese anticipate, nemmeno se queste rappresentino porti o spese anteriori.

- 7) All'art. 21 - Sono ammesse le sole modificazioni al contratto di trasporto aventi per oggetto:
 - a) di ritirare la merce quando la spedizione si trovi ancora alla stazione di partenza;
 - b) di far consegnare la spedizione nella stazione destinataria o in altra stazione dello stesso

b- merce di importazione viaggiante;
c) consegna della merce in contropartita per il suo avviamento in Turchia ad una nota casa di trasporti;
d) apertura di credito in valuta per un importo equivalente al valore della merce, a garanzia che l'importazione avrà luogo entro il termine fissato;

e) garanzia in lire turche di una banca straniera in Turchia che copra il controvalore in valuta estera indicato dall'esportatore turco;

f) qualora l'esportazione turca avvenisse con un mezzo di trasporto turco, garanzia della casa di trasporti turca che con lo stesso mezzo verrà effettuata l'importazione della merce estera.

E' da tener presente che le modalità previste dall'art. 4 modificato, come già quelle abrogate, si applicano soltanto se autorizzate, caso per caso, dal Ministero del commercio, il quale può, a suo giudizio, concedere o negare l'autorizzazione stessa.

Contro altro provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 maggio u. s., a modifica di quanto precedentemente in vigore, è stato stabilito che nelle operazioni di compensazione privata il valore « fob » della partita di importazione possa essere compensato con il valore « fob » della contropartita di esportazione. In precedenza, la compensazione era ammessa invece sulla base del valore « cif » per la partita d'importazione e « fob » per quella di esportazione.

Tasse di bollo sulle fatture per merci in esportazione

La Camera di commercio comunica: Le merci esportate, come è noto, sono esenti dall'I. g. e.; le relative fatture sono invece assoggettate alla ordinaria tassa di bollo nella seguente misura:

- da L. 10 a 100: tassa fissa L. 0,60;
- da L. 100 a 1000: tassa fissa L. 1;
- da L. 1000 a 3000: tassa fissa L. 3;
- da L. 3000 a 300.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni 1000 o frazione di 1000 lire.

Quando la somma supera le L. 300 mila ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario, senza indicazione, tassa fissa L. 300.

I duplicati delle fatture sono soggetti alla tassa fissa di L. 8 se si tratta di fatture emesse da società per azioni, e di L. 12 se emesse da persone o ditte che non

siano società per azioni, oppure al bollo pari a quello applicato sull'originale di esso è inferiore a L. 8 e 12 rispettivamente.

FIERA DEL MARE

Dal 14 agosto al 14 settembre seguirà in Taranto la Fiera del Mare.

Sarà una rassegna delle attività marittime, industriali, agricole, commerciali ed artigiane. Detta Fiera è sotto l'alto patronato del Ministero dell'Industria e del Commercio. Gli scopi della Fiera sono quelli di valorizzare ogni forma di attività marinara; di diffondere la conoscenza dei Cantieri industriali del Mezzogiorno, specie quelli di navalmeccanica; incrementare ogni attività commerciale e di ravvivare i traffici e l'economia delle provincie meridionali.

Gli interessati, per adesioni, potranno rivolgersi al Comitato organizzatore della Fiera del Mare, in Taranto.

Gran Fiera della Ricostruzione per la Valle Padana

La I Fiera della Ricostruzione per la Valle Padana, si aprirà il 25 agosto prossimo nella città di Modena.

Prendiamo l'occasione per richiamare l'attenzione dei commercianti interessati sull'importanza che la Fiera — sorta sotto l'alto Patronato di parecchi Ministri che hanno assegnato speciali premi — sta assumendo notevole importanza per il complesso numero degli Espositori e per l'interesse nazionale che sta guadagnando.

L'inaugurazione avverrà il 25 agosto nel palazzo Ducale, ove nei giorni 7 ed 8 settembre il Convegno accoglierà Autorità, Enti e privati pensosi dell'interesse loro e del nostro Paese.

SCAMBIO MERCI DA E PER LA SICILIA

Offerte di Rappresentanze

La Camera di Commercio di Udine comunica: Il sig. Salvatore Di Bernardo, già residente in Addis Abeba, intende riprendere la propria attività di rappresentante in Catania, eventualmente anche con deposito, di prodotti vari, nessuno escluso.

La Camera di Commercio di Catania lo raccomanda a quelle

ditte di questa provincia che avessero intenzione di collocare i loro prodotti a Catania o nell'intera Sicilia.

Detto rappresentante si metterebbe pure in rapporti d'affari con quelle ditte che avessero bisogno di importare prodotti siciliani.

Le ditte interessate potranno fare offerte direttamente al sig. Di Bernardo Salvatore, in Catania, via Ventimiglia, 219.

Referenze, Banco di Roma, Catania e Cassa di Risparmio Vitt. Em., Catania.

Congresso Nazionale vitivinicolo di Siena e Roma

La Camera di Commercio comunica: A seguito di riunioni degli esponenti della scienza, della tecnica e delle organizzazioni vitivinicole nelle città di Roma, Firenze e Siena è stato deciso di indire un Congresso Nazionale Vitivinicolo, da tenersi nelle due sezioni di Siena e di Roma, rispettivamente nei mesi di agosto e novembre 1946.

All'iniziativa — diretta a contribuire al coordinamento ed alla proficua unità d'indirizzo per il divenire della viticoltura e dell'oenologia italiana — hanno già inviato la loro adesione Enti e privati: essa è organizzata dalle Camere di Commercio di Roma, Firenze e Siena; dall'Associazione Industriale ed Esportatori di Vini, Liquori ecc. e dell'Ente Mostra-Mercato dei Vini; Tipici di Siena, con l'adesione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Accademia dei Georgofili, di Università, di Associazioni Sindacali ecc.

Nella sezione di Siena (17-18-19 agosto, in coincidenza delle feste del Palio dell'Assunta 1946) verranno approfonditi i principali aspetti scientifici e tecnici aventi attinenza con la produzione vitivinicola, relatori i maggiori esponenti italiani di questo settore. Siena attende con la tradizione ospitalità i Congressisti da ogni parte d'Italia, per questa manifestazione che vuole essere la premessa per la V Mostra-Mercato dei Vini d'Italia per il prossimo anno 1947.

V. Concorso Nazionale della Ceramica di Faenza

La Camera di Commercio comunica: La città di Faenza, fedele alle secolari tradizioni e continuando l'opera svolta nei decenni anni, all'intento di favorire lo sviluppo

della produzione ceramica nazionale nell'interesse della ricostruzione del Paese, bandisce il V Concorso Nazionale della Ceramica.

Le ditte che intendono concorrere dovranno inviare la scheda relativa alla domanda di partecipazione al Concorso, al Comitato organizzatore (Municipio di Faenza non più tardi del 29 settembre 1946).

Le opere destinate al Concorso dovranno pervenire in Faenza, entro il giorno 5 Ottobre 1946.

Il Concorso è dotato di 200.000 lire di premi.

Il bando di concorso e le relative schede-domande potranno essere chieste dagli interessati al Sindaco della Città di Faenza.

Domande di Rappresentanze

La ditta E. S. Setty & C. o, di Bagdag (Iraq), chiede rappresentanze di ditte italiane fabbricanti e esportatrici dei seguenti prodotti:

Tessili (di lana, cotone e rayon e velluti). Filati di lana, cotone e rayon. Coperte, tappeti. Cravatte, scialli e merci di fantasia. Merletti, nastri e guarnizioni, passamanerie. Acido tartarico e acido citrico. Blu per lavanderia in cubi e in polvere. Amido di riso per biancherie. Glicocio liquido. Prodotti farmaceutici e specialità medicinali. Saponi. Porcellane, maioliche, vetrerie, lastre di vetro, specchi, fiammiferi e carta da sigarette. Olio d'oliva, di semi di lino, di fegato di merluzzo, olii tecnici.

La ditta surriferita rappresenta già molte Case importanti italiane per vari articoli.

La Ditta Benj S. Blum, di Haifa (Palestina) P.O.B. 485, interessata in tutti i generi di tessuti (tessuti di cotone, seta, rayon, lana e filati di cotone, lana, seta, seta artificiale) invita i fabbricanti ed esportatori di detti prodotti a mettersi in rapporti diretti con la ditta stessa facendo offerte accompagnate da dettagli e campioni.

La ditta summenzionata intenderebbe ottenere la rappresentanza in Palestina e nei mercati futuri, lavorando per commissione e per proprio conto.

La ditta Benj S. Blum tiene a disposizione degli interessati referenze commerciali e bancarie.

Fiera del vino di Asti

Dal 15 al 25 Settembre 1946 si terrà in Asti la Fiera del vino.

Leggi e disposizioni economiche

AGRICOLTURA

Boschi - Utilizzazione. — Con D. L. Lgt. 23-3-46, n. 513 (« Gazz. Uff. » 25-6-46, n. 139) è stato precisato che i contratti di utilizzazione dei boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata con D. L. Lgt. 5-4-45, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.

COMMERCIO ESTERO

Campioni - Spedizione. — Il Ministero del Commercio con l'Estero, con nota 18-6-46 ha disposto che per i campioni senza valore diretti all'estero, spediti a mezzo posta, ordinari o raccomandati, si deve prescindere dal richiedere il beneplacito bancario, trattandosi di campioni privi di ogni valore, la cui spedizione, secondo le vigenti disposizioni postali, è limitata ad un peso massimo di gr. 500.

Rispostazione di merci fabbricate con materie prime temporaneamente importate. — Con nota 15-6-46 il Ministero del Commercio Estero ha precisato che la rispostazione di merci fabbricate con materie prime estere temporaneamente importate è ammessa direttamente dalle dogane, senza presentazione di licenza, quando dirette verso paesi con i quali non esistano accordi di pagamento in compensazione e per

le quali quindi, il relativo pagamento deve essere regolato in una delle valute libere all'uso indicate.

Noccioli e cipolle - Esportazione. — L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con comunicazione del 22-6-46, informa che la esportazione delle cipolle limitatamente fino al 31-7-46 e delle noccioli è consentita direttamente dalle dogane, senza obbligo di licenza, quando sono dirette verso paesi con i quali non esistano accordi di pagamento in compensazione e quindi il pagamento relativo è regolato da una delle valute libere all'uso indicate.

Seta tratta greggia - Esportazione. — Con nota 18-6-46 il Ministero del Commercio con l'Estero comunica che l'Ente Nazionale Serico deve rilasciare la prescritta attestazione per effettuare esportazioni di seta tratta greggia con pagamento in valuta libera, soltanto a condizione che venga comprovato, da parte dell'esportatore, che la merce è stata pagata in una delle valute libere ammesse o che è stato già aperto a favore dell'esportazione medesima un credito confermato e irrevocabile in una delle valute libere stesse.

CREDITO

Finanziamenti industriali. — Con R. D. 2-6-46, n. 524 (« Gazz. Uff. » 26-6-46, n. 140) è stato elevato ad 8 miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte delle provvidenze di cui al D. L. Lgt. 1-11-44, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse ge-

nerale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Stati Uniti d'America - Depositi italiani. — La rappresentanza a Roma del Ministero del Tesoro degli S. U. A. ha comunicato il 23-6-46 che gli italiani che intendono prelevare fondi dai loro depositi negli Stati Uniti, che sono stati sbloccati dal Governo degli Stati Uniti, possono inviare le domande direttamente alle banche o a chi è in possesso, negli Stati Uniti, dei loro patrimoni. Qualsiasi banca italiana che abbia un corrispondente negli Stati Uniti può accettare le domande dei cittadini italiani interessati. Gli italiani possono ritirare sino a 100 dollari al mese per ogni persona a carico; la cifra massima che potrà essere ritirata dal richiedente non deve superare i 200 dollari mensili.

Terremoti. — Con R. D. 17-5-46 n. 516 (« Gazz. Uff. » 2-6-46, n. 139) sono state emanate disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3-10-43 nelle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo. I proprietari di fabbricati potranno ottenere un sussidio nella misura del 50% della spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati.

Titoli all'estero - Stamigliatura. — Il Ministero delle Finanze con circ. 7-6-46, n. 1260 ha concesso che la stamigliatura dei titoli azionari italiani circolanti all'estero già convertiti in nominativi, può essere effettuata entro il 31-12-46 presso i Consolati e gli Uffici commerciali all'estero. Le società emittenti possono eseguire le annotazioni sul libro dei soci e le comunicazioni allo schedario in base ad attestazione dell'eseguita intestazione e stamigliatura da rilasciarsi dai

detti Uffici, ovvero su presentazione dei titoli dai quali risulti che le formalità in parola furono regolarmente eseguite.

Titoli azionari - Decadenza. — Il Ministero delle Finanze, con circ. 7-6-46, n. 1260 ha prorogato al 31-12-46 il termine per la dichiarazione di decadenza dei titoli azionari non presentati alla conversione in nominativi.

Titoli azionari circolanti all'estero - Nominatività. — Il Ministero delle Finanze, con circ. 7-6-46, n. 1260 ha stabilito che possa procedersi all'intestazione, senza applicazione di penalità, delle azioni di società italiane circolanti all'estero che vengono presentate per la conversione entro il 31-12-46. All'intestazione di dette azioni possono provvedere i Consolati e gli Uffici Commerciali all'estero. L'intestazione stessa può essere fatta anche a nome di stranieri senza che questi abbiano ottenuto l'autorizzazione governativa per l'investimento di capitali esteri in Italia.

DISTRIBUZIONE

Formaggio grana - Svincolo. — Con D. del Commissario per l'Alimentazione 10-6-46 (« Gazz. Uff. » 28-6-46, n. 142) è stato disposto che il formaggio grana prodotto nelle annate 1944 e precedenti in carico presso le ditte stagionatrici può essere liberamente commercializzato a condizione che le ditte interessate provvedano al versamento di L. 300 al kg. per l'intero carico accertato da apposita Commissione, destinato ad alimentare un fondo per la creazione di un Istituto di ricerca e sperimentazione lattiero-casearia, e per spese di ricostruzione, di assistenza sociale e per integrazione ai produttori di latte e formaggio.

STUDIO DEL COMMERCIALISTA
Dott. Rag. LUIGI CIGAINA
UDINE - Via Vittorio Veneto, 9 - UDINE
Funzioni amministrative, contabili, finanziarie ed economiche - Assist. legale, Sindacale, Tributaria - Danni di guerra - Società

(Continua in quarta pagina)

